

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri

OGGETTO: Dipendente matricola 56135, a tempo indeterminato, concessione benefici legge n. 104/92 - art. 3 comma 3 in alternanza con altro soggetto avente diritto (D.lgs. 105/2022)

IL DIRIGENTE APICALE

“PREMESSO - che la dipendente **matricola 56135** a tempo indeterminato di questa Azienda, ha presentato in data 24.06.2025 prot. n. 0138217, istanza intesa ad ottenere i benefici previsti dall’art. 33, comma 3, della legge 05.02.1992, n. 104, in alternativa con un altro familiare avente diritto, per assistere un congiunto;

VISTO - il certificato medico definitivo , rilasciato dall’ASL di competenza - Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap , acquisito agli atti d’ufficio, che attesta che ricorrono le condizioni previste dall’art. 3, comma 3, della legge 104/92, per il congiunto della dipendente **matricola 56135, non rivedibile;**

VISTA – la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale la dipendente in questione dichiara:

- di **non** essere l'unico referente per l'assistenza al congiunto disabile, poiché, in conformità a quanto previsto dall'art. 33, comma 3 della legge 104/92 come novellato dal D.lgs. 105/2022, art. 3 co. 1 lett.b) , i tre giorni di permesso mensile per il predetto fine, saranno fruiti alternativamente, anche da altro congiunto avente diritto del disabile, come identificato in atti;
- che la persona con disabilità in situazione di gravità non è ricoverato a tempo pieno presso Istituti specializzati ;

VISTO - il D.lgs n. 105 del 30/06/2022 – Art. 3 co. 1 lett.b) modifiche art. 33 co.3 della legge 104/92 che recita: *“omissis Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti, che possono fruirne in via alternativa tra loroomissis“*, pertanto viene cancellato il principio del referente unico, secondo cui un solo lavoratore poteva fruire dei tre giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona con disabilità;

ATTESO - che secondo il dispositivo dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 , i genitori di figli con handicap grave e gli altri soggetti legittimati possono fruire di tre giorni di permesso mensile o ad ore , come precisato dalla circolare n. 8/2008 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione *“omissis....in questa ipotesi la legge non prevede alternative alla tipologia di permesso, che è giornaliero”, tuttavia , in alcuni contratti collettivi tali permessi possono essere fruiti anche in maniera frazionata, cioè ad ore, ed è fissato un contingente massimo di ore (18)omissis”;*

VISTA - la legge n. 104 del 05.02.1992 e il D.lgs n. 105 del 30/06/2022 (modifica del referente unico) ;

;

VISTO – L’art. 52 comma 1 del CCNL 2019/2021 che recita: *“i permessi possono essere fruiti anche ad ore per un totale di 18 ore mensili”;*

RITENUTO – per quanto stabilito di legge, di accogliere l’istanza della dipendente **matricola 56135** fissando la decorrenza del beneficio dal 24/06/2025, data di acquisizione della domanda;

ACQUISITI - e conservati agli atti d’ufficio i documenti necessari alla presente istruttoria”.

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

- 1) di accogliere l'istanza della dipendente **matricola 56135** tesa ad ottenere i benefici previsti dalla legge 05.02.1992, n. 104, in alternativa con un altro familiare (D.lgs.n. 105 del 30/06/2022 *Cancellazione al principio del referente unico*) per prestare assistenza al congiunto, riconosciuta "persona con handicap in situazione di gravità" ai sensi dell'art 3, comma 3, dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap, come da certificato medico definitivo, **non rivedibile**, acquisito agli atti d'ufficio, fissando la decorrenza del beneficio dal 24/06/2025 , data di acquisizione della domanda;
- 2) di consentire, per l'effetto, alla predetta, la fruizione alternata , fermo restando il limite complessivo dei 3 giorni di permesso mensile , previsti dall'art. 33, comma 3, della legge 05.02.1992, n. 104 o in maniera frazionata, cioè ad ore, per un totale di 18 ore mensili, così come precisato dalla circolare n. 8/2008 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e dall'art. 52 comma 1 del CCNL 2019/2021 ;
- 3) di trasmettere copia del presente atto, al Direttore Medico Responsabile del Presidio Ospedaliero competente , al Direttore Responsabile della Struttura di appartenenza e alla diretta interessata con l'obbligo della stessa di comunicare, tempestivamente, a quest'Azienda eventuali variazioni delle condizioni che hanno consentito l'accoglimento dell'istanza;
- 4) dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non è soggetto al controllo preventivo previsto dalle vigenti leggi in materia.

I soggetti di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti attestano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento, nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.